Penale Sent. Sez. 5 Num. 36039 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienza: 15/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Scarpone Gerardo nato a TORRE DEL GRECO il 23/09/1983
avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte d'appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositata dalla difesa del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato Gerardo Scarpone penalmente responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui contestato in qualità di socio all'8% della GEF Consulting s.r.l., dichiarata fallita in

data 17-18 settembre 2015, per aver distratto dal patrimonio societario, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, la somma complessiva di euro 55.000,00 per l'anno 2012 mediante prelievi di denaro contante.

2. Nell'interesse dello Scarpone sono stati avanzati due ricorsi per cassazione; il primo a firma degli avvocati Luigi Della Sala e Gabriele Pipicelli, il secondo a firma del solo avv. Pipicelli.

3. Il primo ricorso si compone di quattro motivi, pressoché sovrapponibili a quelli del secondo.

3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, poiché il ricorrente sarebbe stato qualificato come concorrente *extraneus* privo di poteri gestori, ma la Corte avrebbe fondato il connesso accertamento su una mera presunzione legata al vincolo di parentela con l'amministratore, in luogo di una prova effettiva e diretta della consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale.

3.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative decisive, poiché la Corte avrebbe omesso di confrontarsi con il contenuto delle deposizioni dei testi dell'accusa, le quali convergerebbero nel descrivere il ruolo del tutto marginale del ricorrente nella vita sociale e l'assoluta mancanza di poteri di movimentazione dei conti aziendali in capo allo stesso. In particolare, il curatore fallimentare avrebbe riferito che non risulterebbero attività gestorie a carico del ricorrente, e che i prelievi contestati sarebbero difficilmente riconducibile alla sfera decisionale dello stesso in quanto risulterebbero dal mastro contabile come "movimento generico"; il luogotenente Roberto Siani avrebbe dichiarato di non poter riferire alcunché in merito all'eventuale partecipazione dello Scarpone Gerardo al ruolo gestorio; infine, il maresciallo Luigi Fiorillo avrebbe dichiarato espressamente che il ricorrente non avrebbe avuto partecipazione alla vita della società né potere di movimentare i conti sociali.

3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso esame di prove documentali decisive relative alle transazioni con i creditori e attestanti transazioni per un valore complessivo di euro 101.451,52, ben superiore alle somme contestate a carico del ricorrente, prodotte dalla difesa e rigettate dal Tribunale per mancanza di data certa. Tale rilievo, tuttavia, non esimerebbe il giudice dal valutare il contenuto sostanziale del documento nel quadro complessivo delle prove. La Corte avrebbe inoltre illogicamente ritenuto che tali transazioni, in quanto interessanti un arco temporale più ampio, sarebbero irrilevanti per giustificare i prelievi del 2012, poiché l'ipotesi che i prelievi in contanti siano stati effettuati per pagare debiti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esistenti anche se formalizzati in transazioni successive sarebbe del tutto plausibile, e l'esistenza dei pagamenti escluderebbe che si tratti di adempimento di un debito scaduto, non suscettibile di revocatoria. Peraltro, le transazioni sarebbero rilevanti per la posizione del ricorrente poiché alcune di esse risalirebbero proprio all'anno 2012, e se le somme prelevate in contanti nel febbraio e marzo 2012 fossero state destinate al pagamento di debiti sociali anche in via anticipatoria verrebbe meno l'elemento della distrazione. La Corte avrebbe poi rigettato, ritenendola "superflua", l'istanza *ex* art. 507 cod. proc. pen. avanzata dalla difesa al fine di escutere i firmatari delle transazioni, senza tuttavia motivare adeguatamente sul punto.

3.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice, formulata nell'udienza dibattimentale di appello in ragione della natura di socio di minoranza del ricorrente, privo di poteri gestori, del modesto ammontare delle somme a lui attribuite, e della possibile riconduzione dei prelievi a dinamiche di restituzione di spettanze piuttosto che a una dolosa sottrazione in pregiudizio dei creditori. La Corte avrebbe dato atto dell'esistenza di transazioni tra la società e alcuni creditori, omettendo tuttavia di valutarne gli effetti sulla posizione del ricorrente, quale presunto coobligato in solido con l'amministratore a nulla rilevando che la documentazione prodotta in atti non sia stata sottoposta da Gerardo Scarpone. La Corte avrebbe dunque omesso di svolgere alcuna autonoma analisi circa i presupposti per la derubricazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché attinente a violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, si evince che all'udienza pubblica partecipata, in sede di discussione, il difensore di Scarpone Gerardo ha "integrato" i motivi di gravame e chiesto "derubricarsi il reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 217 l.fall.". Il rilievo trova conferma nella espressa modulazione del ricorso per cassazione, a pag.16, ove la difesa del ricorrente riconosce di aver formalizzato la richiesta di derubricazione del reato contestato all'udienza di appello e lamenta, in proposito, carenza assoluta di motivazione.

Si dimentica, tuttavia, che i motivi nuovi o "aggiunti" devono costituire un'integrazione dei motivi di impugnazione originari; devono, cioè, inerire

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

strettamente ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata (*ex multis*, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343) ed essere depositati per iscritto, a pena di decadenza, almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza fissata per la celebrazione del processo, a norma dell'art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

Ne viene che la Corte d'appello ha correttamente omesso di pronunciarsi sul profilo di doglianza, in relazione al quale la difesa del ricorrente era incorsa nella decadenza prevista dalla legge.

3. Il terzo motivo di ricorso, che, a dispetto dell'impostazione metodologica dell'atto d'impugnazione, deve essere trattato con precedenza perché afferente a dedotte lacune della sentenza sul versante della sussistenza dell'elemento materiale della condotta distrattiva, è infondato. L'assunto difensivo, che si duole di una incompiuta valutazione della strumentalità dei prelievi di denaro attribuiti all'imputato all'adempimento legittimo di alcune transazioni con i creditori, non si confronta con la *ratio decidendi* della doppia conforme di merito la quale, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, rappresenta un *unicum* argomentativo al quale è possibile indifferentemente attingere (Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

La sentenza dei primi giudici, in particolare, si è convenientemente pronunciata sui medesimi profili di confutazione, agitati sin dal dibattimento di primo grado, ed ha sottolineato, con enunciati netti ed univoci, che, in primo luogo, le scritture private incorporanti i contratti di transazione sono prive di data certa.

In proposito, se è vero che l'art. 193 del codice di rito stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, è anche vero che tanto non preclude certamente al giudice penale, secondo il suo libero convincimento, di fare ricorso alle regole interpretative stabilite dalla legge civile al fine di apprezzare l'efficacia probatoria degli apporti conoscitivi e documentali delle parti; in tal caso, tali criteri non vengono utilizzati come regole cogenti, ma come liberi strumenti di valutazione della portata e della consistenza probatoria del singolo elemento, i quali, se dotati di logicità intrinseca, rimangono esenti da censure in sede di legittimità.

In secondo luogo la decisione di primo grado ha rimarcato che non vi è prova alcuna, tracciabile, dell'effettività dei presunti pagamenti in esecuzione degli accordi compromissori (pagg.12-15 sentenza di primo grado).

In definitiva, il depauperamento delle casse sociali di cui si discetta con riferimento alla posizione e al concorso di Scarpone Gerardo, relativo all'anno 2012, accompagnato dall'appostazione in contabilità "movimento generico", voce distinta rispetto a quella della "restituzione soci" *aliunde* riportata e dunque

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

denominata, è avvenuto senza giustificazione alcuna (cfr. pagg.6-8,10,12-15 sentenza di primo grado; pagg. 6-7 sentenza di secondo grado).

Al cospetto di tali osservazioni, il ricorso per cassazione ha opposto le medesime obiezioni formulate con l'appello, senza misurarsi adeguatamente con quanto ivi articolato.

4. Colgono nel segno i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi e riguardanti vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

4.1. In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "*extraneus*" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"*intraneus*", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez.5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv.278156, che ha richiamato Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 27112301; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 27183701; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 26705901; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri, Rv. 26290501; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, P.G., Barbaro e altro, Rv. 25895001).

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in sintonia con quello più generale, che ha investito le caratteristiche dell'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico, per il quale non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (*ex multis*, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348).

La descrizione del coefficiente psicologico preteso per il contributo del soggetto "esterno" alla condotta tipica del reato "proprio" dell'imprenditore trova un'utile specificazione in Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, non massimata sul punto, che ha chiarito che «il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza»; pur giungendo a precisare – e il brano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

potrebbe essere rilevante nel caso in disamina - che «è indiscutibile che, qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacchè tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori».

Ebbene, si deve rilevare che la sentenza di primo grado (pag.17) ha in primo luogo circoscritto l'entità del concorso dell'*extraneus* Scarpone Gerardo negli illeciti prelevamenti operati dall'amministratore Scarpone Carlo ai "due episodi distrattivi collocabili nel 2012" afferenti "ai prelievi della minor somma […] corrispondente a complessivi euro 15.000, poiché solo in relazione a tali prelievi è riscontrabile l'apporto causale nella produzione dell'evento".

Nessuna esplicita argomentazione si trae, invece, a sostegno dell'affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato attribuito all'imputato, ed i passaggi dettagliati a pag. 14 sull'infondatezza delle tesi difensive volte ad accreditare la riconducibilità dei trasferimenti di risorse alle causali della restituzione dei finanziamenti ai soci, del compenso dovuto all'amministratore e della destinazione alla copertura dei debiti aziendali avrebbero dovuto essere implementati con l'approfondimento del coefficiente psicologico del reato secondo le direttrici ermeneutiche sin d'ora impartite dalla giurisprudenza.

La replica fornita al pedissequo motivo di gravame dalla sentenza di secondo grado si è concentrata sulla ristretta "base familiare" della compagine della società fallita, che consentirebbe "di ritenere con un molto elevato grado di verosimiglianza che SCARPONE Gerardo fosse del tutto consapevole delle richieste creditorie che si facevano sempre più pressanti e non più rinviabili proprio nel 2012 potendosi, dunque, ritenere nello specifico proprio ravvisabile il consapevole concorso[…] nella condotta distrattiva del padre".

4.2. Giova ricordare, in proposito, che un recente approdo della giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che «il parametro della "consistente verosimiglianza" non corrisponde ed anzi contraddice il canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale», fondato sul principio prescritto «dall'art. 533 cod. proc. pen. che, tarato sulla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez.5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, in motivazione). La necessità di una verifica probatoria completa avrebbe piuttosto suggerito di approfondire, in uno al dato indiziario della composizione familiare della società fallita, isolatamente non conducente, il complesso degli ulteriori indicatori accertati nel corso del processo di primo grado, illustrati nella prima sentenza e rimasti soltanto sullo sfondo, traibile, a titolo esemplificativo, dal ruolo svolto da Scarpone Gerardo, di socio per tutta la durata della vita societaria e di consigliere di amministrazione per un lungo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

periodo, dal 15 aprile 2011 (ragionevolmente sino) al 5 maggio 2015, quando la società è stata nuovamente trasformata da s.p.a. in s.r.l. (v. pagg. 10-12 sentenza di primo grado); alla sua concreta partecipazione all'attività societaria (che è altro rispetto allo svolgimento effettivo di mansioni gestorie) ed alla eventuale condivisione, da parte sua, delle scansioni della vita dell'impresa. Lo sviluppo dell'analisi, da calibrarsi sull'accusa mossa al ricorrente e sui profili rilevanti per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato al cospetto del tracciato giurisprudenziale riepilogato, dovrebbe tener conto del dato, potenzialmente indicativo, della formazione e del radicamento dello stato di dissesto della società, trascurato dai primi giudici ed inquadrato, invece, dalla decisione della Corte di merito con riferimento alle vicende societarie dell'anno 2012, quando l'attività caratteristica si è arenata e "le banche chiedevano la restituzione immediata delle linee di credito e i rientri dei fidi già concessi", mentre altro creditori "ottenevano decreti ingiuntivi" (pag.6 sentenza di appello).

5. Alla luce delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che rivisiterà lo scrutinio sull'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in capo al ricorrente Scarpone Gerardo, al lume dei principi sopra ripercorsi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 15/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Tiziano Masini	Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale